



Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*:

In via principale e nel merito: Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati in narrativa, il ricorso avversario e tutte le domande in esso contenute.

Accertare e dichiarare la giusta causa del recesso comunicato da al dott. con comunicazione del 20 aprile 2021 e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente.

In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, ridurre le statuizioni di condanna secondo giustizia ed equità per i motivi meglio specificati nel corpo della memoria difensiva.

In ogni caso:

con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.



Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 29.7.2021 ha convenuto in giudizio la società esponendo: di aver operato dal 2010 quale agente di commercio per la società convenuta (azienda farmaceutica italiana specializzata nella produzione e nel commercio di medicinali equivalenti); che il rapporto era proseguito nel corso degli anni con alcune modifiche contrattuali accettate dall'agente; che tali modifiche avevano comportato una riduzione delle provvigioni pari al -8,60%; che il 30/03/2021 la preponente aveva sottoposto all'agente una nuova ed ulteriore proposta di modifica del rapporto che prevedeva modificazioni di zona, prodotti e provvigioni; che la preponente intendeva far decorrere l'efficacia di tali modifiche dal 01/04/2021 e pertanto aveva chiesto ai fini della loro accettazione la sottoscrizione da parte dell'agente entro le 15:00 del 30/03/2021; che le modifiche proposte comportavano l'imposizione da un lato dell'esclusione di una buona parte della zona e di clienti già affidati al ricorrente e dall'altro l'inclusione di nuovi prodotti rispetto ai quali l'agente nella sostanza avrebbe percepito meno di quanto aveva percepito all'anno precedente; che tale sistema si poneva in contrasto quanto previsto dall'articolo 2 dell'AEC il quale si limitava a disciplinare le sole variazioni di zona o di misura delle provvigioni che si concretizzano in riduzioni (pacificamente assenti nel caso di specie in quanto la stessa preponente rilevavano incremento provvigionale del 3,33%); che il ricorrente non accettava proposta evidenziando l'impossibilità di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; che la preponente aveva scollegato unilateralmente il ricorrente dai sistemi informatici per la promozione dei prodotti nella zona oggetto di esclusione, diffidando l'agente dall'operarvi; che il ricorrente, visto l'atteggiamento della preponente, aveva depositato un ricorso cautelare; che la preponente aveva comunicato la risoluzione immediata del rapporto



senza preavviso, quale diretta conseguenza del rifiuto di adempiere il contratto.

Il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del recesso senza preavviso e chiedeva che la società convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 1751 c.c., ovvero ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico collettivo applicato dall'azienda preponente.

Si costituiva in giudizio la società convenuta e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo che le modifiche proposte rientravano nelle variazioni di lieve entità, le quali secondo l'accordo economico collettivo per l'industria potevano essere introdotte solo previa comunicazione scritta all'agente e senza preavviso. Le variazioni di lieve entità coincidevano con le riduzioni incidenti sino al 5% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione. Nel caso in esame le variazioni avrebbero comportato un'incidenza in diminuzione sulle provvigioni pari al 3,33. %. Inoltre l'introduzione di nuovi prodotti nel listino avrebbe comportato l'opportunità di incremento dei guadagni provvigionali.

La società convenuta sosteneva che il recesso era fondato su una giusta causa, poiché l'agente, dopo aver rifiutato le proposte di modifica, aveva continuato ad operare nella parte di zona che era stata oggetto di riduzione, in questo modo compiendo una chiara violazione del diritto di esclusiva degli altri colleghi e della mandante.

La società convenuta pertanto chiedeva il rigetto integrale delle domande relative all'indennità di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso. In via subordinata contestava la quantificazione dell'indennità di preavviso e la



sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 1751 c.c.

La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il giudice fissava l'udienza di discussione all'esito della quale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito dei motivi entro 60 giorni.

Le domande di parte ricorrente non sono fondate e devono essere rigettate integralmente.

La società convenuta ha invocato la previsione dell'articolo 2 dell'AEC Industria, il quale prevede che la preponente è legittimata ad introdurre unilateralmente variazioni di lieve entità, mediante una semplice comunicazione, senza necessità di accettazione da parte dell'agente.

L'accordo collettivo specifica che le variazioni possono incidere sulla zona (cioè sul territorio, sulla clientela e sui prodotti) e anche sulla misura delle provvigioni. Si devono intendere come variazioni di lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Il ricorrente sostiene di aver legittimamente rifiutato tali variazioni e quindi di avere preteso di proseguire la propria attività di promozione sulla base delle condizioni preesistenti. Secondo il ricorrente l'art. 2 introduce una deroga rispetto al principio fissato dall'art. 1372 c.c. e quindi deve essere interpretato in senso restrittivo. Le variazioni imposte dalla convenuta non possono rientrare nella previsione dell'AEC poiché non sono "riduzioni". Il ricorrente rileva che in realtà tali variazioni, per stessa ammissione della preponente avrebbero introdotto un incremento provvigionale complessivo del 3,33%.



La parte ricorrente sostiene che il contenuto complessivo delle variazioni imposte avrebbe comportato lo stravolgimento delle originarie condizioni contrattuali e quindi che tali modifiche non potevano essere ricondotte all'ipotesi tassativamente descritta nell'art. 2 dell'accordo economico collettivo.

Tale argomentazione non è condivisibile.

La variazione proposta si componeva di 2 profili. In primo luogo, veniva ridotta la zona già affidata alla ricorrente. È pacifico che tale riduzione di zona avrebbe inciso in misura non superiore al 5% delle provvigioni. In secondo luogo, veniva aggiunta, rispetto alla linea dei farmaci generici già trattata, quella dei farmaci denominati *generici*, la quale avrebbe determinato un incremento delle provvigioni nella misura del 3,33%.

Se la variazione fosse stata limitata alla riduzione della zona, il ricorrente non avrebbe potuto evidentemente obiettare alcunché (è pacifico che tale riduzione non avrebbe comportato perdite di provvigioni superiori al 5%).

L'aggiunta di una linea di prodotti (sempre farmaceutici) da trattare nella stessa zona e con gli stessi clienti (sia pure ridotti), non può essere qualificata come uno "stravolgimento" delle originarie condizioni contrattuali e quindi non può legittimare il ricorrente al "rifiuto" dell'intero "pacchetto" proveniente dalla società convenuta.

A tutto concedere, attenendosi a canoni di correttezza e buona fede, il ricorrente avrebbe potuto comunicare la disponibilità ad accettare la sola riduzione di zona, rifiutando soltanto ciò che non rientrava nel ristretto concetto di "variazione", sostenuto nelle difese svolte in causa.

Nelle interlocuzioni che vi sono state tra le parti nella fase precedente al recesso (docc. da 4 a 9 del ricorso), il ricorrente non ha mai dichiarato tale disponibilità limitata. L'agente ha sempre affermato di non accettare l'intero



contenuto della modifica comunicata dalla società convenuta e di essere intenzionato a proseguire il rapporto sulla base delle condizioni già pattuite. Il rifiuto totale della variazione con la conseguente prosecuzione dell'attività nella zona già di sua competenza costituisce quindi un inadempimento di elevata gravità, tenuto conto dell'obbligo di esclusiva tra la società preponente e gli altri agenti assegnati alla zona già di competenza del ricorrente.

Il recesso senza preavviso comunicato dalla parte convenuta deve pertanto essere qualificato come una legittima reazione all'inadempimento di parte ricorrente. Il ricorrente non ha quindi diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Poiché la risoluzione è imputabile all'agente, non sussiste il diritto al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto sia ai sensi dell'articolo 1751 c.c. sia ai sensi dell'Aec.

La novità delle questioni trattate e i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in una fattispecie sostanzialmente identica (cfr. le difformi soluzioni adottate rispettivamente dalle sentenze di Tribunale e di Corte di Appello Torino prodotte dalle parti) comportano l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Spese di lite compensate

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 9.11.2022

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno